

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

863^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-VII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-5

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 7-19

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 21-35

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO 2

SENATO

Composizione 2

SULLA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN AULA

PRESIDENTE 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

MORO (LFNP) Pag. 3, 4, 5

Verifiche del numero legale 4, 5

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 4368:

Articolo 4 ed emendamento 4.345 7

ALLEGATO B

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 21

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 21

Nuova assegnazione 23

DISEGNI DI LEGGE E PETIZIONI

Presentazione di relazioni 23

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 23

Trasmissione di documenti 23

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissioni di sentenze 24

PETIZIONI

Annunzio 24

INTERROGAZIONI

Annunzio 5

Apposizione di nuove firme 25

Interrogazioni 25

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Commissione . . . 35

Da svolgere in Commissione 35

RETTIFICHE 35

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 10,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 16 giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Comunica che, a seguito delle dimissioni dei senatori Campus e Ronconi, eletti con il sistema proporzionale, entrano a far parte del Senato rispettivamente i candidati Matteo Piredda e Arturo Mario Zambrino, cui formula gli auguri di buon lavoro.

Sulla rilevazione della presenza in Aula

PRESIDENTE. Ricorda che a partire dalla seduta in corso è stato attivato il nuovo sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 15 giugno è proseguito l'esame degli emendamenti all'articolo 4, nel testo proposto dalla Commissione. Passa alla votazione del 4.345.

MORO (*LFNP*). Chiede che la Presidenza renda noto, dopo la comunicazione dei senatori in missione o in congedo, il numero legale necessario per le deliberazioni. Chiede inoltre che la votazione dell'emendamento 4.345 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Affinché il Senato risulti in numero legale, alla seduta odierna dovranno risultare presenti almeno 140 senatori. Ricorda tuttavia che tale numero verrà aggiornato qualora nel corso della mattinata risultassero presenti senatori indicati tra gli assenti per congedo o per incarico avuto dal Senato.

Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,01.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 4.345.

MORO (*LFNP*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta fino alle 11,40.

La seduta, sospesa alle ore 11,03, è ripresa alle ore 11,42.

PRESIDENTE. Riprende la votazione del 4.345.

MORO (*LFNP*). Chiede nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

MEDURI, *segretario*. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,44.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori Agnelli, Barbieri, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Cecchi Gori, De Luca Michele, De Martino Francesco, D'Urso, Duva, Fumagalli Carulli, Fusillo, Giovanelli, Gruosso, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Leone, Manconi, Masullo, Mazzuca Poggiolini, Micele, Montagna, Morando, Murineddu, Pagano, Pappalardo, Passigli, Rocchi, Salvato, Sartori, Senese, Smuraglia, Staniscia, Tapparo e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori De Carolis, Dolazza, Robol e Turini per l'attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bedin e Novi per partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo per la revisione dei Trattati; Manzella per partecipare alla riunione della Convenzione incaricata di elaborare un progetto dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Maritati per attività di consulenza promossa dall'Agenzia delle Nazioni Unite.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,34*).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che in data 16 giugno 2000 l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Cagliari ha comunicato che, occorrendo provvedere all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Sardegna a seguito delle dimissioni del senatore Campus, eletto con sistema proporzionale, in pari data ha proclamato senatore ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 533, il candidato Matteo Piredda che è risultato primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore Campus.

Informo altresì che l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Perugia ha comunicato che, occorrendo provvedere all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Umbria a seguito delle dimissioni del senatore Ronconi, eletto con sistema proporzionale, in data odierna ha proclamato senatore ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 533, il candidato Arturo Mario Zambrino che è risultato primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore Ronconi.

Esprimo ai senatori Piredda e Zambrino il più sentito augurio di buon lavoro.

Sulla rilevazione della presenza in Aula

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo quanto già segnalato nella lettera inviata ad ogni senatore, e cioè che a partire dalla seduta in corso sarà attivato il nuovo sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

La sostituzione del tradizionale sistema, basato sulla firma di appositi fogli di presenza, è stata deliberata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 7 giugno scorso.

D'ora in avanti la presenza dei senatori sarà rilevata semplicemente mediante l'inserimento della tessera di riconoscimento dell'impianto di votazione elettronica in lettori di *badge* collocati agli ingressi dell'Aula e nella Sala della Firma.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 15 giugno è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.345.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, vorrei sapere se è possibile conoscere all'inizio della seduta qual è il *quorum* necessario al raggiungimento del numero legale, nel momento in cui lei ha terminato di leggere l'elenco dei congedi e delle missioni.

Per quanto riguarda invece la votazione dell'emendamento 4.345, chiedo che prima del voto si proceda alla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Moro, lei pone un problema, ma pone anche una difficoltà, perché se qualcuno dei senatori che figurano in congedo nell'elenco di cui io do lettura risulta successivamente presente in Aula il calcolo è diverso.

MORO. Non importa, signor Presidente, le ripeto, a noi è sufficiente conoscere all'inizio dei nostri lavori il *quorum* necessario per il raggiungimento del numero legale.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Moro, le posso comunicare che allo stato attuale dovremmo essere 140.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Moro risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,01).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.345.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 11,40.

(La seduta, sospesa alle ore 11,03, è ripresa alle ore 11,42).

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.345.

Verifica del numero legale

MORO. Signor Presidente, ribadiamo la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Vi ricordo che questa seduta, con l'intesa che sarebbe stata proficua, era stata prevista in alternativa alla seduta notturna di domani.

Pertanto, apprezzate le circostanze, con grande amarezza, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MEDURI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11,44*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni
a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
(4368)**

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) le parole: «Presidenti delle Giunte provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia»;

c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;

d) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni»;

e) all'articolo 24, le parole: «e il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Regione»;

f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

«Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano»;

g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «diritto elettorale attivo» sono inserite le seguenti: «in Provincia di Bolzano»;

h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno»;

i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: «elezioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «elezioni dei Consigli provinciali»;

l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: «regionali e» sono soppresse;

m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica»;

n) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo»;

o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

p) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. – Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento»;

q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: «il vice Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «i vice Presidenti»;

r) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-*bis*, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-*bis*. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali»;

s) all'articolo 36, primo comma dopo le parole: «è composta del Presidente» sono inserite le seguenti: «della Regione, che la presiede,»;

t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale»;

u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale»;

v) all'articolo 47, le parole: «e il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Provincia» e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonchè l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del *referendum* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di

funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale»;

z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica»;

aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

«Art. 48-*bis*. – I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 48-*ter*. – Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano»;

bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38»;

cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. – Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere im-

prorogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;

dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. – La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purchè vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale»;

ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili»;

ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il *referendum* per le leggi regionali»;

gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. – Le norme sulla compoegli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino»;

hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: «fra il presidente della relativa giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «fra il Presidente della relativa Provincia»;

ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale»;

ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: «o da quello della giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da quello della Provincia»;

mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Art. 102. – Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca»;

nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Art. 103. – Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale»;

oo) all'articolo 104, le parole: «Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 103».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia tratta in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del presidente

della provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del presidente della provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il presidente della provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di presidente della provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vicepresidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di presidente della provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di presidente della provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del presidente della provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del presidente della provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di presidente della provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di presidente della provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di pre-

sidente della provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di presidente della provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della provincia per il candidato alla carica di presidente della provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della provincia, dal rispettivo candidato alla carica di presidente della provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di presidente della provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di presidente della provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3, ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al presidente della provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle

cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto presidente della provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di presidente della provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 3) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera *d)*, numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di presidente della provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto presidente della provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i colle-

gamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente della provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d*), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera *d*), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d*), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d*), numero 10), è escluso il candidato alla carica di presidente della provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del presidente della provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi

della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

EMENDAMENTO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente e sopprimere le lettere i), l), m), r), u), v), z), cc):

«f) Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Il territorio della regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, la Valle Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto.

Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei"».

Allegato B**Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Con lettera in data 19 giugno 2000 il Gruppo Misto ha comunicato le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente: il senatore Rigo entra a farne parte.

8^a Commissione permanente: il senatore Rigo cessa di appartenervi.

Disegni di legge, assegnazione**In sede deliberante***2^a Commissione permanente Giustizia*

Sen. CARUSO Antonino ed altri

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (4531-B)

previ pareri dalle Commissioni 1^o Aff. cost.

S.4531 approvato da 2^o Giustizia; C.6885 approvato con modificazioni da 2^o Giustizia;

(assegnato in data **20/06/00**)

12^a Commissione permanente Sanità

Sen. AGOSTINI Gerardo ed altri

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000-B)

previ pareri dalle Commissioni 5^o Bilancio

S.2000 approvato dal Senato della Repubblica; C.6292 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.4492, C.3491);

(assegnato in data **20/06/00**)

In sede referente*1^a Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. CASTELLI Roberto ed altri

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655)

previ pareri dalle Commissioni 2^o Giustizia

(assegnato in data **19/06/00**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. D'ONOFRIO Francesco

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624)

previ pareri dalle Commissioni 2° Giustizia

(assegnato in data **20/06/00**)*3^a Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999 (4633)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 4° Difesa, 5° Bilancio, 6° Finanze

(assegnato in data **20/06/00**)*6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. ELIA Leopoldo ed altri

Misure fiscali per le famiglie (4579)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

(assegnato in data **20/06/00**)*7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. BERGONZI Piergiorgio

Norme per gli accessi universitari (4645)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia

(assegnato in data **20/06/00**)*12^a Commissione permanente Sanità*

Sen. TOMASSINI Antonio

Aggiornamento di norme in materia di sanità pubblica con attribuzione di compiti specifici alle regioni e province autonome (4615)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 7° Pubbl. istruz., 9° Agricoltura, 10° Industria, 11° Lavoro, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **20/06/00**)*12^a Commissione permanente Sanità*

Sen. GRECO Mario

Norme in materia di personale già dipendente da strutture sanitarie accreditate (4644)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **20/06/00**)

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

Deputati TATTARINI ed altri; LOSURDO; VASCON ed altri; PECORARO SCANNIO. – «Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico» (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge e petizioni, presentazione di relazioni

A nome della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 12 giugno 2000, il senatore Sarto ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: CORTIANA e SARTO. – «Disciplina dei voli in zone di montagna» (2970); CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – «Disciplina dei voli in zone di montagna» (3175); CONTE ed altri. – «Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna» (3821), nonché sulla petizione n. 317.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, della legge 28 luglio 1999, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente: «Individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica» (n. 697).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 luglio 2000. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia della ordinanza n. 92T, emessa in data 25 maggio 2000 dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11^a Commissione permanente.

Con lettera in data 15 giugno 2000, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Brusiano (Napoli).

Il Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 15 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *n*), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la relazione sull'attività svolta dal Garante stesso per l'anno 1999 (*Doc. CXXXVI*, n. 3).

Detta documentazione sarà inviata alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 13 giugno 2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di due sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (*Doc. VII*, n. 149). Sentenza n. 186 del 7 giugno 2000;

dell'articolo 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterani – Enpav –), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato (*Doc. VII*, n. 150). Sentenza n. 187 del 7 giugno 2000.

Detti documenti saranno trasmessi alla 1^a e alla 11^a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

Il signor Mario Battiglia, di Ortonovo (La Spezia), e numerosi altri cittadini, chiedono la sollecita approvazione del cosiddetto «pacchetto si-

curezza», con particolare riguardo agli strumenti atti a combattere le moderne forme di schiavitù (*Petizione n. 797*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Palombo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-19181, dei senatori Manfredi ed altri.

Interrogazioni

RECCIA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – (Già 4-02111)
(3-03734)

SPECCHIA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 1° luglio 1998, con altra interrogazione, lo scrivente evidenziava il grave problema del caldo soffocante nel tribunale di Brindisi;

che ogni anno nel periodo estivo si verifica puntualmente una situazione di «microclima non ideale»;

che ultimamente, come riportato dagli organi d'informazione, vi è stata la protesta di avvocati e magistrati impegnati in importanti processi, con particolare riferimento alla situazione che si determina nelle ore pomeridiane, quando gli operatori tutti del tribunale di Brindisi sono costretti a lavorare in condizioni di grave disagio,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(3-03735)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che le competenze in materia catastale del Ministero delle finanze sono affidate ad uffici del territorio competenti per le varie province;

che la competenza del catasto per la provincia di Biella è ancor oggi affidata all'ufficio del territorio di Vercelli, con rilevanti disagi per gli utenti biellesi che sono ancora costretti a recarsi a Vercelli per seguire problematiche e pratiche catastali;

che l'esigenza di un ufficio del territorio con sede a Biella è fortemente sentita dal territorio biellese, caratterizzato da una forte presenza di imprese, e di operatori;

che lo scrivente ha già presentato due interrogazioni a risposta scritta al Ministro delle finanze in data 18 gennaio 2000 (4-17784) e in data 8 giugno 2000 (4-19560), cui si fa riferimento per i numerosi chiarimenti ivi richiesti;

che il Ministro ha risposto in data 6 giugno 2000 con nota prot. n. 2/10129/2000 alla sola interrogazione 4-17784;

che nella nota citata, il Ministro ha precisato che a Biella «sono tuttora in corso i lavori per l'adeguamento dei locali siti in via Amendola da adibire a sede dell'ufficio del territorio»;

che da verifiche effettuate si è potuto appurare che di tali lavori non v'è traccia e che, pertanto, ciò non risponde al vero;

che il Ministro ha precisato inoltre che «dopo la realizzazione degli adempimenti tecnici relativi all'attrezzaggio informatico della nuova sede si sta, attualmente, provvedendo alla ristrutturazione e all'adeguamento dell'immobile alla normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, come disposto dal decreto legislativo n. 626 del 1994»;

che da verifiche effettuate, si è potuto appurare che anche ciò non risponde al vero;

che la risposta del Ministro sopra citata contiene informazioni gravemente inesatte,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se esista una data di inizio lavori per l'adeguamento dei locali, e quale;

se esista una impresa affidataria dei lavori per l'adeguamento dei locali, e quale;

se siano stati previsti tempi tecnici per il completamento dei lavori, e quali;

se il Ministro intenda rispondere in modo chiaro, veritiero e verificabile alle interrogazioni presentate dallo scrivente;

quale ufficio del Ministero sia responsabile delle informazioni fornite al Ministro e da questo trasmesse ad un parlamentare, non rispondenti alla realtà;

se il Ministro intenda attivarsi per sollecitare la risoluzione dei problemi oggi esistenti.

(4-19698)

SERENA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in questi giorni la direzione della USL n. 8 di Treviso sta presentando i dati effettuati al fine di verificare quanti e quali posti letto tagliare nelle case di riposo dopo le indicazioni pervenute in tal senso dalla regione Veneto;

che la razionalizzazione potrebbe colpire soprattutto le case di riposo dei comuni di Valdobbiadene e Pederobba;

che dei 68 posti da tagliare 27 si troverebbero a Valdobbiadene, 19 a Pederobba, 10 a Crespano e i rimanenti in altre sedi;

che il rischio è che si perdano altri 110 posti nei prossimi 3 anni;
che c'è chi, per non subire tali pesanti tagli, ipotizza l'uscita dall'USL n. 8 e l'aggregazione a quella di Feltre;

che questa razionalizzazione in Veneto è fuori luogo in quanto trattasi di una regione che subisce un prelievo fiscale per il servizio sanitario sufficiente a tenere in piedi tutte le strutture attualmente esistenti,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda ritornare sulle decisioni prese lasciando invariato il numero dei posti attualmente a disposizione, considerate le crescenti esigenze della popolazione che fa capo alla USL n. 8 e preso atto del pesante prelievo fiscale per il servizio sanitario cui sono sottoposte le popolazioni del Trevigiano che si intenderebbe, invece, penalizzare.

(4-19699)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 29 dicembre 1999 è stata concordata la messa in mobilità del personale dell'Istituto di vigilanza privata Vigilnot Trinacria di Catania, azienda posta in liquidazione ed assoggettata alla procedura concorsuale;

che in data 29 maggio 2000 l'organizzazione sindacale Fesica Confsal ha denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale, al prefetto e al questore di Catania il fatto che soggetti addetti alla riscossione delle mensilità, non meglio identificati, hanno avviato contatti con i clienti abbonati ai servizi della Vigilnot, ai quali è richiesto di sottoscrivere un modulo da cui risulta che la Vigilnot avrebbe fatto fusione dal mese di dicembre 1999 con l'azienda di vigilanza Vigilantes Sicilia e che le fatture verrebbero quindi emesse da quest'ultima società, moduli di cui la suddetta organizzazione sindacale si dice in possesso e pronta ad esibire;

che l'indirizzo della Vigilnot Trinacria posta in liquidazione risulta coincidere con quello della Vigilantes Sicilia;

considerato:

che lo stato di crisi in cui si trova l'impresa non può far dimenticare che sono proprio i lavoratori e le loro famiglie che stanno vivendo il momento più difficile, data l'assenza di concrete prospettive occupazionali;

che il 10 marzo 2000, a seguito della messa in mobilità, si è tolto la vita un dipendente della Vigilnot Trinacria, padre di cinque figli, che da ventiquattro anni lavorava presso l'impresa di vigilanza,

si chiede di sapere:

se si intenda procedere ad approfonditi accertamenti al fine di accertare ogni possibile fatto illecito lesivo dei diritti dei lavoratori della Vigilnot Trinacria, accertando in particolare se e quali rapporti sussistano tra le aziende Vigilnot Trinacria e Vigilantes Sicilia, al fine di garantire la trasparenza e la legittimità delle procedure intraprese;

per quali motivi, durante la liquidazione della Vigilnot, non si sia provveduto alla razionale distribuzione dei servizi stessi tra le aziende operanti sulla piazza di Catania, con contestuale assegnazione del personale in mobilità in proporzione all'attribuzione del portafoglio dei contratti;

quali iniziative si intenda assumere per garantire anche gli interessi dei creditori, sottraendo le licenze della Vigilnot Trinacria alle manovre poco chiare denunciate anche da una organizzazione sindacale, volte all'acquisizione del portafoglio di contratti di vigilanza, dalle quali trarrebbero profitto pochi soggetti e non certo i lavoratori dell'azienda posta in liquidazione;

quali iniziative si intenda assumere, anche in sede di prefettura, per convocare tutte le organizzazioni sindacali e le ditte che hanno assunto i servizi di vigilanza un tempo assicurati dalla Vigilnot Trinacria, anche al fine di garantire il futuro occupazionale delle 120 unità di personale dell'azienda in liquidazione che sono state poste in mobilità.

(4-19700)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 16 giugno 1998 l'istituto di vigilanza privata IVRI srl (Istituti di vigilanza riuniti d'Italia) di Salerno ha posto in mobilità venti dipendenti ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

che in data 17 ottobre 1997 si era conclusa una prima procedura di mobilità con il licenziamento di dodici guardie giurate;

che tali procedure sono state attivate dalla IVRI srl sulla base di una asserita irreversibile riduzione di attività della società, determinata da crisi economica e di mercato della stessa;

che la società IVRI srl ha dichiarato di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla riduzione di attività e ha condizionato la stessa sopravvivenza dell'impresa alla riduzione di organico;

che la IVRI srl ha escluso la possibilità di collocare il personale esuberante in altri reparti, ribadendo il carattere di necessità della soppressione di posti occupati nell'ambito aziendale;

considerato:

che a meno di dodici mesi di distanza dalla messa in mobilità del suddetto personale la medesima IVRI srl ha provveduto all'assunzione di 15 unità lavorative;

che la crisi di attività sembra smentita dal raggiungimento di quasi 8.000 ore di straordinario mensili, compromettendo le esigenze costituzionalmente garantite di tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, considerate la peculiarità del lavoro di vigilanza e dell'orario prevalentemente notturno in cui esso viene svolto;

che in data 24 settembre 1999 l'organizzazione sindacale Fesica Confasal di Salerno ha invitato il datore di lavoro a riassumere i dipendenti in mobilità denunciando la mancanza dei presupposti di legge e la violazione dei limiti massimi inderogabili dell'orario di lavoro,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori e verificare le denunce presentate dall'organizzazione sindacale Fesica Confsal in ordine alla legittimità e validità delle procedure adottate dalla IVRI srl;

quali controlli siano stati effettuati per verificare la sussistenza dei presupposti di irreversibile crisi aziendale e conseguente necessità di riduzione di organico dichiarati dalla IVRI srl come presupposto per le successive procedure di mobilità ed i licenziamenti posti in essere;

quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere per garantire il rispetto della legge relativamente al diritto di precedenza nell'assunzione di lavoratori licenziati nell'ambito della procedura di mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223 ed articolo 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264), relativamente alla necessità tecnica della riduzione di personale e relativamente alla violazione delle norme relative all'orario di lavoro;

quali iniziative si intenda assumere per evitare che il disinvoltato ricorso alle procedure di mobilità avvenga senza una attenta valutazione dei presupposti di legge e finisca con il gravare ulteriormente sui conti pubblici, senza riuscire a garantire i livelli occupazionali ed i diritti dei lavoratori.

(4-19701)

MARCHETTI, FORCIERI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, in attuazione di un provvedimento del tribunale dei minori di Genova, due assistenti sociali, accompagnati dalle forze dell'ordine, hanno tolto ai genitori quattro dei cinque figli (uno di 18 mesi, uno di 5 anni, uno di 7 anni e uno di 14 anni), lasciando loro soltanto il primogenito che, tra breve, raggiungerà la maggiore età;

che la famiglia viveva unita a Tenerano (comune di Fivizzano), un paese nel quale tutti si conoscono e nel quale si esprime sorpresa per il provvedimento: si stanno raccogliendo firme di solidarietà ai genitori e si chiede che gli stessi possano avere nuovamente con sé i loro figli,

si chiede di conoscere se non si ritenga, previa acquisizione delle motivazioni del provvedimento di cui in premessa e nel rispetto dell'autonomia degli organi competenti, di assumere le iniziative consentite al fine di una eventuale riconsiderazione delle decisioni assunte.

(4-19702)

PAPPALARDO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e della giustizia.* – Premesso:

che con interrogazione 4-13584 del 13 gennaio 1999, rimasta senza risposta, l'interrogante aveva chiesto quali iniziative fossero state assunte, o comunque si intendesse intraprendere, per porre fine alle gravi irregolarità, illegittimità e violazioni di legge segnalate nella relazione dei servizi

ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato in ordine alla gestione della AUSL BA/3, con sede in Altamura (Bari);

che in data 5 giugno 2000 un consigliere comunale del comune di Gravina in Puglia ha presentato un'interrogazione nella quale si denunciano nuovi, clamorosi casi di disamministrazione, imputabili in primo luogo al direttore generale della AUSL BA/3, e non privi di risvolti di una qualche rilevanza sotto il profilo dell'illiceità;

che fra gli addebiti contestati nella succitata interrogazione all'attuale dirigenza della AUSL BA/3 pare importante e significativo segnalare:

a) il mancato avvio delle procedure d'esproprio dell'area sulla quale, da ormai tre anni, è in costruzione l'ospedale della Murgia;

b) l'affidamento a privati del servizio di farmacia (attuato con delibera n. 403/2000) e della manutenzione ordinaria degli immobili (delibera n. 376/2000), per un importo rispettivamente di un miliardo e di tre miliardi circa di lire, senza che si sia contestualmente provveduto a una diversa utilizzazione del personale impiegato in quelle attività;

c) l'integrazione (disposta con delibera n. 618/2000), nella misura del dieci per cento, del trattamento economico dei direttori amministrativi e sanitari della stessa AUSL succedutisi dal gennaio 1997 al dicembre 1999, integrazione giustificata dal preteso conseguimento degli obiettivi aziendali, a fronte di bilanci non ancora approvati dalla giunta regionale pugliese e chiusi, relativamente alle annualità 1997 e 1998, con perdite d'esercizio rispettivamente di sette e di cinque miliardi di lire;

d) la corresponsione all'attuale direttore amministrativo di una integrazione del trattamento economico pari all'importo lordo spettante al direttore generale, integrazione motivata dall'assolvimento di funzioni vicarie (sicchè la AUSL BA/3 risulta essere forse l'unica in Italia a retribuire ben due direttori generali);

e) la nomina, avvenuta circa diciotto mesi fa, di un direttore sanitario privo dei requisiti dalla normativa vigente e che tra l'altro mantiene l'incarico di responsabile di distretto, venendosi così a trovare nella duplice veste di controllore e controllato;

che, laddove risulti accertata, tale condotta costituirebbe un piccolo ma significativo esempio delle possibili ragioni della lievitazione della spesa sanitaria, registrata nei primi mesi dell'anno in corso;

che non si può non restare impressionati dalla sovrana impudenza di cui l'attuale direttore generale della AUSL BA/3 avrebbe dato prova nel reiterare atti e comportamenti già nel recente passato autorevolmente censurati e che sembrano ispirati all'assoluto dispregio dell'interesse pubblico oltre che a logiche squisitamente clientelari,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti sopra riferiti abbiano fondamento di veridicità;

se la magistratura ordinaria e contabile abbia avviato inchieste sull'operato del direttore della AUSL BA/3 e con quale esito.

(4-19703)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e degli affari esteri.* – Premesso:

che in Italia esistono basi statunitensi che impiegano alle dipendenze dirette dell'amministrazione americana personale civile italiano, in attività di supporto non strettamente connesse alle attività operative e militari;

che il numero di detto personale ammonta ad oggi a circa 2.000 unità;

che permane, ad oggi, per detto personale, l'assurdo, anacronistico, lesivo della libertà di associazione, divieto d'iscrizione alla CGIL, con il riconoscimento come controparti sindacali delle sole CISL ed UIL;

che è in corso da alcuni anni un'iniziativa di una parte consistente di lavoratori e della CGIL ai suoi massimi livelli per il superamento di questa pratica discriminatoria ed illegale secondo la legislazione vigente nel nostro paese,

si chiede di sapere quali tempestive ed incisive iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie specifiche competenze, a sostegno della giusta battaglia dei lavoratori e della CGIL ed a tutela dei principi di libertà e democrazia vigenti nel nostro paese.

(4-19704)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 23 maggio 2000, a Milano, nel quartiere Aspromonte, durante un controllo di *routine*, le forze dell'ordine avrebbero malmenato una prostituta, costringendola a ricorrere alle cure dei sanitari;

che frequentemente vengono segnalati gravi eccessi e abusi di potere compiuti dalle forze dell'ordine nei confronti di prostitute, le quali – per timore di ritorsioni – non sporgono denuncia;

considerato:

che da informazioni raccolte sembrerebbe che le donne in questione, perlopiù con regolare permesso di soggiorno o di nazionalità italiana, vengano schedate e trattenute in questura, che si impedisca loro di telefonare e di andare in bagno, e che, talvolta, siano costrette a spogliarsi;

che la legge n. 75 del 20 febbraio 1958 vieta ogni tipo di schedatura e prescrive che, qualora una prostituta sia in possesso dei documenti per l'identificazione, non possa essere trattenuta negli uffici di pubblica sicurezza,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché il rispetto della legge e della legalità cui le forze dell'ordine sono tenute, si integrino con il rispetto di ogni persona e dei suoi più elementari diritti.

(4-19705)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che i detenuti della sezione paraplegici di Parma non sono stati ancora trasferiti presso altra struttura detentiva che meglio assicuri il loro diritto alla salute e tenga conto delle loro difficoltà di deambulazione;

che ogni soluzione di nuovo reparto che venga prescelta dovrà tenere prioritariamente conto della situazione medica e soltanto secondariamente delle esigenze di sicurezza;

che secondo quanto denunciato dai detenuti della sezione paraplegici del carcere di Parma le relazioni redatte dai medici del carcere non sono regolarmente inviate alle autorità giudiziarie competenti;

che le visite specialistiche avvengono sempre alla presenza di personale di polizia penitenziaria non assicurando la necessità riservatezza;

che è sempre negata ai detenuti la possibilità di acquistare medicinali prescritti dai medici di fiducia;

che sempre per ragioni di sicurezza non è loro consentito l'acquisto o il possesso di strumenti ortopedici nonostante le prescrizioni sanitarie;

che non è consentito svolgere colloqui fuori dalle sale appositamente previste nonostante si tratti di detenuti sulle sedie a rotelle;

che non è per loro prevista alcuna opportunità di tipo trattamentale;

che nel carcere vi è un regime disciplinare estremamente duro che non si giustifica alla luce delle condizioni di salute gravi dei detenuti ivi reclusi,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per tutelare il diritto alla salute delle persone reclusi nella sezione paraplegici del carcere di Parma.

(4-19706)

SPECCHIA, CURTO, MAGGI. – *Ai Ministri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel luglio del 1999 la Società «Aeronavi Venezia», acquistando alcune attività dell'Azienda «Augusta», assume l'impegno di investire oltre quindici miliardi e di introdurre una nuova linea di trasformazione e manutenzione dell'Aereo DC 10, operazione che comportava l'assunzione di altri 100 lavoratori;

che attualmente la «Aeronavi» utilizza tre capannoni di proprietà della «Difesa» ove provvede alla manutenzione degli aerei da trasporto C-130 con l'impiego di 120 lavoratori;

che il Ministero della difesa ha fatto sapere di non poter prorogare l'affitto di tre capannoni in quanto gli stessi dovrebbero essere utilizzati dall'ONU in base ad un accordo del 1994;

che tutto ciò rappresenta una ennesima penalizzazione per lo sviluppo e l'occupazione nel territorio brindisino;

che l'esigenza di dare all'ONU strutture indispensabili non può essere soddisfatta danneggiando un importante progetto di sviluppo industriale e occupazionale,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-19707)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alla sfilata del 4 giugno 2000 sono stati schierati tredici automezzi dei vigili del fuoco con circa trenta unità lavorative;

che le organizzazioni sindacali di categoria denunciano da tempo fortissime carenze di organico, di automezzi e di attrezzature,

si chiede di sapere:

se il personale ed automezzi siano stati sottratti al servizio di soccorso tecnico urgente;

se per assolvere all'impegno della sfilata il personale sia stato obbligato ad un sovraccarico di lavoro oltre quello ordinario, straordinario e di turnazione;

se le eventuali ore di lavoro straordinario e festivo prestate dal personale verranno retribuite regolarmente, oppure attingendo a fondi speciali che non siano le risorse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco od altro.

(4-19708)

SERENA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – L'interrogante chiede di sapere in che modo si intendano aiutare i cavalli da corsa meno fortunati e salvarli dal macello al termine della loro carriera agonistica, magari supportando eventuali associazioni o fondazioni che si occupino di mantenere i cavalli al termine della corse, posto che l'ippica attraverso le scommesse genera entrate molto elevate per lo Stato.

(4-19709)

SERENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che le aziende subfornitrici sopra i 15 dipendenti versano i contributi all'INPS per la cassa integrazione guadagni straordinaria senza avere la possibilità di usufruire di questo istituto nel momento di difficoltà;

che questa situazione riguarda la gran parte delle aziende artigiane contoterziste del Veneto, soprattutto dei settori del tessile e dell'abbigliamento;

che, qualora l'azienda artigiana dovesse necessitare della cassa integrazione guadagni straordinaria, questa dovrebbe essere richiesta dall'azienda per la quale la prima lavora;

che questa risulta essere quindi una condizione irragionevole se si considera che tale richiesta da parte del committente è preceduta di norma dalla riduzione delle commesse,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire per cambiare la disciplina dell'istituto della cassa integrazione guadagni

straordinaria per favorirne l'accesso in modo più semplice per le aziende artigiane, ovvero se non si intenda abolire tali contributi in favore di un maggior reddito per i lavoratori.

(4-19710)

ALBERTINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la questione dell'incompatibilità dei giudici tributari, pur in presenza di disposizioni molto chiare ed univoche, non è stata ancora risolta dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il quale ha richiesto ai giudici tributari una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in riferimento alle disposizioni relative alle incompatibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 545/92, come modificato dall'articolo 31 della legge n. 449/97;

che il modello dell'anzidetta dichiarazione, predisposto dall'organo di autogoverno dei giudici tributari, può essere compilato da tutti i giudici tributari, anche da quelli che si trovano in situazioni di evidente incompatibilità;

che il citato modello è composto di tre quadri (A, B e C), dei quali soltanto il primo (quadro A) risulta essere necessario e sufficiente, perché nell'anzidetto quadro – facoltativo – il giudice dovrebbe dichiarare «di essere tuttora in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico ricoperto nella commissione tributaria e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 545/92 nel testo modificato dall'articolo 31 della legge n. 449/92; in particolare di non esercitare in qualsiasi forma, neppure in via occasionale, alcuna attività di consulenza tributaria, di assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere fiscale; di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalle disposizioni di cui alla lettera m) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 545/92 e successive modificazioni ed aggiunte», mentre gli altri quadri (B e C) appaiono fuorvianti perché consentono, anche a chi si trova in situazione di incompatibilità, di compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di continuare a far parte delle commissioni tributarie,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro delle finanze, nell'ambito delle competenze previste dalla disposizione di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non ritenga opportuno rivolgere una «comunicazione» al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, affinché l'organo di autogoverno dei giudici tributari, pur nella sua autonomia, interpreti ed applichi con rigore le norme sull'incompatibilità dei giudici tributari.

(4-19711)

MUNGARI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – (Già 2-01013)

(4-19712)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-03260, del senatore Pappalardo, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-03735, del senatore Specchia, sui disagi provocati dal caldo nel tribunale di Brindisi.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 859^a seduta pubblica, del 14 giugno 2000, *Allegato B*, a pagina 133, nel testo dell'interrogazione 4-19639, del senatore Russo Spena, alla riga ventiduesima, sostituire le parole: «n. 3455 in data 1° febbraio 1986» con le altre: «n. 3449 in data 31 gennaio 1986».

